

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M2 - COMPONENTE C1 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.3

CULTURA E CONSAPEVOLEZZA SU TEMI E SFIDE AMBIENTALI [M2C1M3I3.3]

Traguardo T2/2022: Entro secondo trimestre 2022 avvio pubblico della piattaforma web e firma definitiva con i creatori di contenuti. I progetti mirano a realizzare e a mettere a disposizione sulla piattaforma web almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati sulla transizione ambientale.

Obiettivo T2/2026: Entro secondo trimestre 2026 produzione definitiva del materiale audiovisivo sulla transizione ambientale, ovvero almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati e in diretta sulla piattaforma web.

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE DELLA CREATIVITÀ E SVILUPPO DI CONTENUTI OMNI-CHANNEL SULLE TEMATICHE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 2022-2026, PER L’ATTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO CULTURA E CONSAPEVOLEZZA SU TEMI E SFIDE AMBIENTALI - PNRR [M2C1M3I3.3]

CIG: 9167827A2A CUP: F59I22000290006

Il presente contratto è concluso, in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016,

TRA

Il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito, “**MITE**”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, nella persona di Domenico Repetto, direttore delle Divisione I della Direzione Generale ITC, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Ministero della Transizione Ecologica medesimo, di seguito per brevità “**Amministrazione**”;

E

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (di seguito “**Engineering**”), con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura, 24, 00144, Capitale sociale di Euro 34.095.537,11 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA 00967720285, Partita Iva n. 05724831002, nella persona di Antonio Nardelli, direttore commerciale della Pubblica Amministrazione, nato a Caserta (CE) il 16/11/1975, in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura racc. n. 41365 rep. n. 99741 del 20/11/2020, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito per brevità: “**Appaltatore**”;

PREMESSO CHE

- A. l'Amministrazione, con Determina a contrarre prot. n. 12 del 31 marzo 2022 ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura di gara per l'affidamento dei *“servizi di ideazione della creatività e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-2026”*, nell'ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito **“PNRR”**), Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 1 *“Economia circolare e Agricoltura sostenibile”*, Misura 3 *“Sviluppare progetti integrati”*, Investimento 3.3 *“Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del medesimo Codice;
- B. la suddetta procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016 (di seguito, **“Codice dei Contratti”**) è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (di seguito, **“Invitalia”**), in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 37 e 38, co.1, del Codice dei Contratti;
- C. il presente appalto è finanziato con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nell'ambito della Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 1 *“Agricoltura sostenibile ed economia circolare”*, Investimento 3.3 *“Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”*.
- D. Invitalia, con determina prot. n. 88017 del 4 aprile 2022 ha provveduto alla nomina ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'Ing. Giordano Troiani quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, **“RUP di Invitalia”**);
- E. la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando (di seguito, **“Bando”**) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2022-OJS070 dell'8 aprile 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. 42 dell'8 aprile 2022 nonché su 4 quotidiani, di cui 2 a tiratura nazionale;
- F. entro il termine di scadenza indicato nel Bando, sono pervenute n. 18 offerte;
- G. all'esito della predetta procedura di gara, l'Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario;
- H. con provvedimento prot. n. 187220 del 20 giugno 2022, comunicato a tutti i concorrenti in pari data, Invitalia ha provveduto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice dei Contratti, a dichiarare l'aggiudicazione dell'appalto di *“servizi di ideazione della creatività e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-2026”*, CIG 9167827A2A, CUP F59I22000290006 in favore dell'Appaltatore ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.- Il Sole 24 S.p.A. (Ausiliaria), che ha offerto il ribasso di 20,18584% e quindi per l'importo di € 2.737.625,69 (Euro duemilionisettecentotrentasettemilaseicentoventicinque/69) oltre IVA, imposte e contributi di legge se dovuti;
- I. Invitalia ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore e con verbale del 21 giugno 2022 è stata avviata l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza



- J.** Invitalia, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti, con provvedimento del 03.08.2022 prot. 235203.08.2022 prot. 235279 ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di *"servizi di ideazione della creatività e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-2026"*, CIG 9167827A2A, CUP F59I22000290006 in favore dell'Appaltatore ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.- Il Sole 24 S.p.A. (Ausiliaria), nelle more dell'acquisizione della certificazione della Regione Lazio per la verifica di ottemperanza ex lege 68/99 per ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., della certificazione dell'Agenzia delle Entrate per eventuali irregolarità definitivamente e non definitivamente accertate in capo all'ausiliaria Il Sole 24 Ore S.p.A., dell'informazione antimafia; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in funzione dell'esito delle verifiche predette, con ogni conseguenza di legge;
- K.** il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo competente tramite BDNA, dell'informazione antimafia, richiesta in data 20 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, *"Codice Antimafia"*), e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall'esito negativo delle verifiche antimafia predette l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
- L.** L'Appaltatore non ricade in alcun caso di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- M.** L'Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione per la stipula del presente contratto e la stessa è stata ritenuta regolare;
- N.** L'Appaltatore ha costituito in data 20 giugno 2022 con la compagnia Coface una garanzia definitiva, secondo quanto previsto nell'articolo 103 del Codice dei Contratti, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, consegnando l'originale all'amministrazione;

in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 PREMESSE E PRINCIPI GENERALI

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - a) Bando e Disciplinare di gara corredato di allegati;
 - b) Il DGUE dell'Appaltatore (di seguito, "DGUE");
 - c) l'Offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Appaltatore (di seguito, "Offerta");
 - d) Il Capitolato tecnico ed i relativi allegati (di seguito, "Capitolato Tecnico");
 - e) Il Capitolato d'Oneri;
 - f) [in caso di RTI] l'atto di costituzione del R.T.;
 - g) le garanzie richiamate in premessa (di seguito, "Garanzie")
 - h) il Patto d'Integrità.
2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore
4. Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto, nonché in tutti gli altri documenti sopra citati formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente contratto s'intende per:
 - Appalto:** affidamento dei servizi di ideazione della creatività e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-2026;
 - Amministrazione:** il Ministero della Transizione Ecologica;
 - Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei Contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - Codice dell'amministrazione digitale:** indica il "Codice dell'amministrazione digitale" emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
 - Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - Regolamento Generale:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per le parti ancora in vigore;
 - Capitolato Tecnico:** è il Capitolato Tecnico allegato agli atti della procedura di gara;
 - Capitolato d'Oneri:** è il Capitolato d'Oneri allegato agli atti della procedura di gara;



GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Regolamento UE 679/2016;

Contratto: il presente documento ed i suoi allegati;

Cronoprogramma: il cronoprogramma dello svolgimento dei servizi oggetto del Contratto;

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all'articolo 1 del presente Contratto;

Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una impresa bancaria autorizzata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993;

Gara: procedura aperta mediante pubblicazione di bando di gara;

Disciplinare di Gara: indica il documento per l'affidamento dell'Appalto ai sensi del Codice dei Contratti e del Regolamento;

Monitoraggio Finanziario: le attività di monitoraggio dei movimenti finanziari prescritte ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.;

Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;

Patto d'Integrità: indica il Patto d'Integrità tra il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione e l'Appaltatore;

Testo unico dell'ambiente: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. nonché le deroghe e le variazioni introdotte dall'applicazione della Legge n. 55 14 Giugno 2019 (sblocca cantieri), della Legge n. 120 11 Settembre 2020 (semplificazione) e della legge n. 108 del 29 Luglio 2021 (semplificazione bis);

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva: il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del Regolamento;

ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Le attività oggetto di Appalto dovranno essere eseguite con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri e da tutti gli altri atti di indizione della gara;
 - b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010 rimaste in vigore, nonché quelle specifiche in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR") di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del



Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- c) dalle norme sull'amministrazione del patrimonio;
- d) da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell'esecuzione delle diverse prestazioni richieste;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la esecuzione dei *“servizi di ideazione della creatività e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-2026”*.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione di gara.
3. L'Amministrazione prende atto che i servizi saranno eseguiti come espressamente indicato in sede di Offerta secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati, in conformità al Capitolato Tecnico e al Capitolato d'Oneri.
4. L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente contratto nonché tutte le prestazioni ad essi complementari, anche ove non espressamente indicate, in conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Amministrazione e di Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto e nei Documenti Contrattuali.
5. Il luogo di svolgimento del servizio è presso la sede dell'aggiudicatario, ferme restando le riunioni e gli incontri che la Stazione Appaltante potrà chiedere presso la propria sede o presso altri siti, funzionali al regolare svolgimento del servizio.

ARTICOLO 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODIFICHE CONTRATTUALI - PROROGA

1. L'appalto avrà la durata pari a 48 (quarantotto) mesi che decorrono a partire da giugno 2022, con l'emissione di apposito verbale da parte del Direttore dell'esecuzione (in prosieguo, *“DEC”*) e fino a giugno 2026, e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'Oneri, all'art. 8 lett. B).
2. L'appaltatore si obbliga al rispetto dei termini intermedi stabiliti al paragrafo *“Durata di svolgimento dei servizi richiesti e Cronoprogramma”* del Capitolato Tecnico.

3. Ai sensi dell'articolo 106, co. 11, del Codice dei Contratti, la durata del contratto potrà essere modificata solo limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 6 CORRISPETTIVO. MODALITA' DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto è determinato applicando il ribasso d'asta presentato dall'Appaltatore in sede di gara all'importo soggetto a ribasso, ed è pari ad € 2.737.625,69 (Euro duemilionesettecentotrentasettemilaseicentoventicinque/69), oltre IVA, imposte e contributi di legge se dovuti.
2. Il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura. In particolare, le attività oggetto dell'appalto saranno contabilizzate con due diverse modalità ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato d'Oneri. Per ciò che concerne le attività contabilizzate a misura (video lezioni), il numero di prodotti indicato nel Capitolato tecnico deve intendersi quale quantitativo massimo che la Stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore. Nel caso in cui la Stazione appaltante richiedesse un numero inferiore di prodotti, nessuna pretesa o richiesta di ristoro o maggiori oneri potrà essere avanzata dall'Appaltatore.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità specificate all'art. 13 del Capitolato d'Oneri distinguendo tra pagamenti delle attività "a corpo" e pagamenti delle attività "a misura".
4. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
5. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni di dell'Amministrazione ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
7. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in Legge 28 marzo 2022, n. 25. In attuazione dell'articolo dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in Legge 28 marzo 2022, n. 25, in ogni caso, al contratto, a partire dal secondo anno di esecuzione, si applica la revisione del prezzo, consistente nel

corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cui al presente comma è presentata dall'appaltatore entro e non oltre entro 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rileva l'eventuale scostamento superiore al 2% del tasso di inflazione reale rispetto a quello programmato.

8. Il pagamento del corrispettivo, come disciplinato dal precedente comma 4, avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Banca Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia n. 0451 in Via dell'Arte 68 - 00144 ROMA,
IBAN: IT32X0306903201100000111957.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

1. Cognome e nome: Ibarra Maximo.
Data e luogo di nascita: 13/12/1968, Cali-COLOMBIA.
Codice fiscale: BRR MXM 68T13 Z604M.
2. Cognome e nome: Cunico Massimo.
Data e luogo di nascita: 21/06/1972, Milano.
Codice fiscale: CNC MSM 72H21 F205Q.
3. Cognome e nome: Vetrone Maria Cristina.
Data e luogo di nascita: 16/12/1967, Torino.
Codice fiscale: VTR MCR 67T56 L219J.
4. Cognome e nome: Perez Giulia Patrizia Viviana.
Data e luogo di nascita: 19/09/1963, Milano.
Codice fiscale: PRZ GPT 63P59 F205L.

9. Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le fatture, in conformità all'art. 14 del Capitolato d'Oneri, dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione (codice univoco 4Y0ICW) e dovranno riportare il periodo di riferimento della fatturazione, i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto.

11. Ai fini del versamento dell'IVA per prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n.

50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

12. L'Amministrazione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 co. 9 bis della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 101 del Codice dei Contratti, all'esecuzione delle attività di cui al presente affidamento è preposto un direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito, "**DEC**"), nominato dall'Amministrazione i cui riferimenti di contatto saranno comunicati all'Appaltatore al momento dell'avvio dell'esecuzione del Servizio.
2. È responsabilità principale del DEC provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, verificando e monitorando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in piena conformità ai documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, nonché a tutte le attività che si dovessero rendere opportune per assicurare la corretta esecuzione del Servizio.
3. Per le attività in capo al DEC, si rinvia all'art. 8 del Capitolato d'oneri.

ARTICOLO 8 REFERENTE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, entro il terzo giorno successivo alla stipula del Contratto, comunica all'Amministrazione il nominativo del proprio referente (di seguito "**Referente dell'Appaltatore**") con compiti di gestione del contratto nei confronti dell'Amministrazione. In particolare, il Referente dell'Appaltatore cura, per l'intera durata contrattuale, i rapporti con l'Amministrazione ed è, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione.
2. Il Referente dell'Appaltatore è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

In questa prospettiva, al Referente dell'Appaltatore sono affidate, fra le altre, le seguenti attività (di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- interfaccia con il DEC ovvero del suo delegato per la gestione delle segnalazioni, delle richieste e delle problematiche sollevate nel corso dell'esecuzione del Contratto;
- monitoraggio e controllo delle attività effettuate ed emissione delle fatture;
- adempimento degli obblighi contrattuali in materia di raccolta e gestione dei dati e delle informazioni ai fini della rendicontazione nei confronti dell'Amministrazione.

ARTICOLO 9 DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E MODIFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione e, qualora effettuate, non daranno titolo a

pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

2. Sono ammesse solo le variazioni e modifiche al contratto ammesse ai sensi dell'articolo 106 co. 1 lett. e) del Codice dei contratti secondo quanto previsto nel Capitolato d'oneri.
3. Ai fini di quanto previsto nell'articolo 106, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, modifiche del contratto non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti, saranno ammesse entro il limite del 10 % dell'importo del contratto.
4. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'Amministrazione maggiori oneri.
5. Le Parti statuiscono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 12 del Codice dei contratti l'Amministrazione potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo dal presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi di cui al contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi specificati nel contratto.

ARTICOLO 10 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI

1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dei servizi oggetto di appalto, il soggetto incaricato del servizio risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.
2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire l'Amministrazione per i danni che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore ovvero dall'Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Amministrazione. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

5. L’Affidatario è obbligato a rispettare le procedure operative che la Stazione appaltante comunicherà in esito alla stipula del contratto, per la gestione documentale e la programmazione di dettaglio della trasmissione alla stessa di tutti i prodotti multimediali previsti in contratto, al fine di consegnarli nel rispetto di cronoprogramma e Piano editoriale di cui al paragrafo “Durata di svolgimento dei servizi richiesti e Cronoprogramma” del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 GARANZIA DEFINITIVA

1. L’Affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. N. 50/2016, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha presentato una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o di fideiussione Nr. 2354731 rilasciata da Coface in data 20 giugno 2022 per l’importo di € 189.619,00.
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
3. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. lgs. N. 50/2016.
4. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta garanzia.
5. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Amministrazione abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 12 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’

1. Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dei servizi oggetto di appalto, nonché di identificare tempestivamente le eventuali cause che possano influire negativamente sui predetti servizi, proponendo le adeguate azioni correttive, valutare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative e pareri rispetto a quanto già in possesso del soggetto incaricato dell’attività, verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne all’Amministrazione e agevolare lo sviluppo dei servizi assicurando un continuo confronto con il professionista, l’Appaltatore si obbliga ad incontri periodici, anche a cadenza settimanale, con il RUP/DEC dell’Amministrazione e con i referenti tecnici all’uopo indicati, nel corso dei quali l’Appaltatore dovrà produrre la documentazione di svolgimento dei servizi in progress sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la valutazione, da parte del RUP/DEC dell’Amministrazione o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali e di verifica in relazione al rispetto dei termini di cui al precedente articolo.
2. Il RUP dell’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di compensi ulteriori da parte dell’Appaltatore, richiedere incontri ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma.

ARTICOLO 13 SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare quota parte di tutti i servizi oggetto di affidamento elencati all'Articolo 5 – Tabella n.1 Punto 1 e 2 del Disciplinare di Gara, nei limiti di legge;
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste nel Disciplinare di gara.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) L'Appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione l'Appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84;
 - b) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - c) L'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, co. 18, del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il subappaltatore;
 - d) l'Appaltatore deve depositare il Patto di Integrità, allegato al Disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del subappaltatore e eventuali Direttori Tecnici.
4. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del Codice dei Contratti l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
5. Ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice dei Contratti, si precisa che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

6. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
7. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
9. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
11. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, co.2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare:
 - a. nome del subcontraente;
 - b. importo del subcontratto;
 - c. oggetto della prestazione affidata;
 - d. eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattol'Appaltatore ha altresì l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere al DEC:

 - e. copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - f. dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - g. dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.
13. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal

PNRR relativamente ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati negli atti di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14, del presente Contratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. In ordine al rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato d'Oneri e, segnatamente, dall'articolo 11 del medesimo.
2. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara e dagli altri atti di gara, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.
3. **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità:**

2.1 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto**, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

4.2 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto**, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

4.3 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 24 del Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

4. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile:

3.1 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al servizio per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

5. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone:

4.1 È riconosciuta alla Stazione appaltante la facoltà di disciplinare in fase esecutiva, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

4.2 È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

ARTICOLO 15 PENALI

1. Nel caso di mancato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, ritardato adempimento rispetto alle scadenze intermedie o rispetto al termine conclusivo del servizio, così come descritti nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'Oneri, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, saranno applicate le penali meglio descritte nell'art. 12 del Capitolato d'Oneri stesso.

2. Per la violazione degli obblighi specifici derivanti dal PNRR di cui all'art. 14 del presente Contratto, saranno applicate le penali così come compiutamente definite nell'articolo 12 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.
3. Le penali irrogate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, non possono superare il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale da calcolarsi sull'intero valore del contratto. Qualora le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere l'intero Contratto.
4. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della causa che ha dato luogo all'applicazione della penale.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al fornitore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione su proposta del DEC. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP dell'Amministrazione da parte del DEC, ove nominato, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
6. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa di ritardi per fatto del Fornitore per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;
 - b. sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice dei Contratti sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- c. sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti;
- d. l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e. l'Appaltatore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del Codice dei Contratti e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. o nel DGUE;
- j. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k. se nei confronti dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- l. l'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori o ausiliari, anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del Patto di Integrità, sottoscritto con la Stazione appaltante;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241

2. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
9. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle

medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

10. La violazione degli obblighi specifici derivanti dal PNRR di cui all'art. 14 del presente Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 del Capitolato d'Oneri, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 RECESSO

1. L'Amministrazione avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237, comma 1 del Codice Civile e dell'articolo 109 del Codice dei contratti, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento del recesso e ritenute regolari così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione, delle spese sostenute dall'Appaltatore, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, intendendosi per queste quelle previste per servizi attivati al momento del recesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

2. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Amministrazione.
3. L'amministrazione ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore.
4. Nel caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
5. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell'Appaltatore sopra individuato.

ARTICOLO 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'impresa contraente, si applicano in analogia le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
3. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 19 MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 20 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente contratto ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto.
2. Per gli effetti del presente contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 21 RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporne. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al periodo precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
2. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Pertanto, l'Amministrazione avrà titolarità e diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.



ARTICOLO 22 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui disegni, materiali, elaborati, opere d'ingegno, creazioni intellettuali e altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, per come modificato e integrato dal GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

ARTICOLO 24 FORO ESCLUSIVO.

1. Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., ossia il foro territorialmente competente.
2. Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.
3. È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 25 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia contratto e dei documenti e disegni di progetto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;



- d) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese sostenute dall'Amministrazione per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui servizi oggetto dell'Appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO

1. Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Tecnico.
2. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
5. Il presente Contratto, composto da n. 23 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Per l'Appaltatore Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.

Documento sottoscritto con firma digitale da Antonio Nardelli ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per l'Amministrazione

Documento sottoscritto con firma digitale da Domenico Repetto ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole

ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'APPALTO-LUOGO DI ESECUZIONE.

ARTICOLO 5 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODIFICHE CONTRATTUALI – PROROGA.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO. MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE.

ARTICOLO 17 - RECESSO.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

ARTICOLO 20 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.

ARTICOLO 21 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI.

ARTICOLO 22 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

ARTICOLO 24 – FORO ESCLUSIVO.

ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.

Documento sottoscritto con firma digitale da Antonio Nardelli ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 10 contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.